

OBIETTIVO “COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA”

Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera

Italia – Svizzera 2007-2013



Spese ammissibili

Regione Lombardia

Regione Piemonte

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Provincia Autonoma di Bolzano

Cantone dei Grigioni

Cantone Ticino

Cantone Vallese

INDICE

1. PREMESSA	3
2. SPESE AMMISSIBILI SUL TERRITORIO ITALIANO.....	4
3. DIRETTIVE SVIZZERE IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ	13

1. Premessa

L'ammissibilità delle diverse tipologie di spesa è disciplinata da:

- § i regolamenti comunitari sui Fondi Strutturali: il Regolamento FESR (1080/2006), il Regolamento Generale (1083/2006) e il Regolamento di attuazione (1828/2006);
- § le normative nazionali e cantonali rilevanti in materia di ammissibilità delle spese;
- § le regole specifiche stabilite per il Programma.

Le spese sono ammissibili quando sono state effettivamente pagate tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima del 1° gennaio 2007.

Le spese del singolo progetto, inoltre, sono ammissibili quando:

- § risultano sostenute nel periodo tra la data di deposito del fascicolo progettuale e la data di conclusione dell'operazione;
- § sono già state sostenute al momento del deposito, a condizione che siano state previste e indicate al punto 13 della scheda progettuale e che siano state convalidate dal servizio incaricato dell'istruttoria del progetto.

Sono considerate ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo ed approvate, ivi comprese quelle di preparazione e traduzione dei progetti nonché di valutazione e controllo.

Inoltre i beneficiari devono giustificare ogni spesa sostenuta nell'ambito del progetto: tutte le spese sostenute devono corrispondere a quelle indicate nella scheda progettuale e nella lista dettagliata dei costi.

2. Spese ammissibili sul territorio italiano

2.1 Spese ammissibili

Sul territorio italiano sono ammissibili le spese elencate nella scheda finanziaria di presentazione del progetto con le seguenti indicazioni specifiche:

Acquisto di un Bene Immobile

1. L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione finanziata e alle condizioni esposte ai seguenti punti:

- un certificato emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato attesta che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specifica i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- l'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dal Comitato di Pilotaggio;
- l'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del FESR.

Acquisto di Terreni

1. L'acquisto di terreni rappresenta una spesa ammissibile nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale alle tre seguenti condizioni:

- deve sussistere un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 %, con l'eccezione dei casi menzionati al punto 2;

- un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.
2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni è ammissibile per una percentuale più elevata del 10% quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:
- l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte del Comitato di Pilotaggio;
 - il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione;
 - il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dal CdP;
 - l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Relativamente all'acquisto di beni il cui periodo di ammortamento supera la durata del progetto, sono ammissibili le quote di ammortamento del bene per la durata del progetto nell'ambito del quale il bene acquistato è utilizzato.

Acquisto di attrezzature (quali macchinari, apparecchi e allestimenti/ equipaggiamenti)

Il costo di acquisto delle attrezzature è ammissibile, a condizione che sia destinato interamente al progetto, vi sia un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione e che le stesse attrezzature siano indispensabili per il raggiungimento degli stessi.

L'acquisto delle attrezzature deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

La spesa totale attuata per l'acquisto di attrezzature strumentali è ammissibile soltanto nell'ipotesi che la durata di sfruttamento delle stesse sia più breve oppure al massimo identica a quella del progetto. Qualora la durata di fruibilità sia superiore alla durata del progetto è possibile far valere i soli costi d'ammortamento. Ciò a condizione che i costi di ammortamento siano calcolati in base alle norme nazionali vigenti ed in funzione del periodo di cofinanziamento del progetto e che per l'acquisto del bene non sia già stato concesso un finanziamento comunitario o nazionale.

Sono ammissibili, oltre alle spese sostenute per l'acquisto delle attrezzature, i costi secondari, ad esempio quelli di trasporto o di installazione.

I beni devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione sui beni stessi di un'etichetta riportante il riferimento al Programma "Interreg IV Italia/Svizzera – Fondo FESR" seguendo le specifiche norme fiscali e patrimoniali.

Le spese per l'acquisto di attrezzature usate sono ammissibili a condizione che:

- § il venditore rilasci una dichiarazione che attesta l'origine esatta del materiale usato e che conferma che per l'acquisto dello stesso non è stato concesso un contributo nazionale o comunitario;
- § il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- § le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultino adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Le spese per l'acquisto di attrezzature vanno dimostrate con fatture e sulla base dei pagamenti effettivi e vanno documentate in modo adeguato (documentazione della procedura di commissione, della consegna e dell'installazione dell'attrezzatura in oggetto).

Acquisto di Materiale Usato

L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- § il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
- § il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- § le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Prestazioni di servizio

Le spese relative a prestazioni di servizio sono ammissibili se conformi al dettato del D.L. del 12 aprile 2006 n.163¹. Verrà altresì valutata la congruità tra l'attività per la quale ci si avvale della prestazione di servizio e il numero di giornate previste per lo svolgimento di tale attività e la congruità fra l'attività stessa e l'utilizzo della figura professionale indicata.

¹ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Tale voce comprende, tra gli altri, i costi di impostazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti, che, complessivamente, non possono superare il 6% del costo del progetto.

Spese di personale

E' necessario distinguere due tipi di personale:

- personale interno: personale che risulta dipendente, a tempo determinato o indeterminato, al momento della presentazione della domanda di contributo. Il costo del personale interno impegnato sul progetto può essere valorizzato e considerato come una spesa legata alla realizzazione dell'operazione, nel limite dell'autofinanziamento previsto dal progetto approvato.

- personale assunto per la realizzazione dell'operazione: personale assunto dai beneficiari successivamente al deposito del progetto, destinato specificamente alla realizzazione dell'operazione. Questo tipo di assunzione deve essere dimostrata attraverso delibera/contratto di lavoro su cui sarà specificato che l'assunzione è finalizzata alla realizzazione del progetto intitolato "....." presentato nell'ambito del Programma Operativo Obiettivo 3 Cooperazione territoriale europea 2007 2013 Italia Svizzera. In questo caso l'intero costo è ammissibile.

In entrambi i casi il costo del personale dipendente va calcolato in base alla retribuzione annua lorda (comprensiva dei contributi a carico del datore di lavoro) rapportata alle giornate o alle ore di impegno nel progetto.

Tale costo deve essere giustificato da una dichiarazione - firmata dal dirigente responsabile - attestante la retribuzione lorda su base annua del/dei dipendenti che lavorano sul progetto.

Se il personale è impegnato sul progetto solo parzialmente, è necessario fornire anche un'attestazione che indichi, per ogni dipendente, la parte di stipendio destinata al progetto e il metodo di calcolo (calcolo pro-quota, calcolo attraverso la rilevazione del tempo dedicato...).

All'attestazione deve essere allegata una tabella (foglio presenze) sulla quale vengono mensilmente rilevate le ore giornaliere dedicate al progetto e la descrizione dettagliata delle attività svolte.

Se il personale è impegnato anche su altri programmi cofinanziati dai fondi strutturali, il Servizio di controllo si riserva il diritto di richiedere il dettaglio delle attività svolte negli altri programmi.

Non sono ammissibili spese di personale che non siano sostenute dai beneficiari del progetto.

Le spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporto) sostenute dai partner di progetto sono ammissibili, a condizione che siano inequivocabilmente attribuibili e necessarie ai fini dell'esecuzione del progetto nonché sostenute in rispetto del principio di

economicità. L'adeguatezza delle spese di personale va dimostrata in funzione delle esigenze di qualifica e del tempo necessario, dedicato al progetto.

Formazione

Nel caso di spese per azioni formative, la lista disaggregata dei costi dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- § Numero di ore e di allievi previsti;
- § Costo totale dell'azione di formazione;
- § Spese generali e di funzionamento;
- § Costo totale della remunerazione degli allievi (se del caso).

Contributi in natura, spese di ammortamento e spese generali

1. I contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

- l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;

2. In particolare i contributi in natura di un beneficiario pubblico o privato costituiscono una spesa rimborsabile se soddisfano le seguenti condizioni:

- il loro ammontare non superi la quota di autofinanziamento prevista dal progetto approvato.
- consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
- il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
- in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornalieri in vigore per l'attività eseguita;
- si applichino, all'occorrenza, le disposizioni dei precedenti punti a) (acquisto di materiale usato) b) (acquisto di terreni) c) (acquisto di beni immobili)

3. Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili sono rimborsabili purché:

- il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente;

- tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione
- i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili.

4. Le spese generali (ad esempio utenze, cancelleria, spese postali, ecc.) sono considerate spese ammissibili a condizione che siano fondate su costi reali e che sia direttamente dimostrabile la connessione alla realizzazione del progetto. In caso contrario sono da considerarsi spese di funzionamento abituali e non ammissibili al cofinanziamento.

Tale voce di spesa non può superare il 3% del costo totale per partner.

Locazione Finanziaria (leasing)

1. La spesa per la locazione semplice o per il noleggio è ammissibile, mentre la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento secondo le condizioni stabilite successivamente.

2. L'aiuto concesso attraverso il concedente è ammissibile se:

- il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
- i contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;
- l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
- l'aiuto versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

- il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.

3. L'aiuto all'utilizzatore è ammissibile se:

- l'utilizzatore è il beneficiario diretto del finanziamento;
- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

4. Vendita e locazione finanziaria (lease-back):

- i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria possono costituire spese ammissibili a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Oneri finanziari e di altro genere, spese di garanzia e spese legali

1. I seguenti oneri e le seguenti spese sono rimborsabili:

- § gli oneri relativi alle transazioni finanziarie transnazionali;

- § qualora l'attuazione di un'operazione richieda l'apertura di un conto o di conti separati, le spese bancarie relative all'apertura e alla gestione dei conti;
- § le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione;
- § i costi delle garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali garanzie sono prescritte dalla legislazione nazionale o comunitaria;
- § nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

Iva, Oneri e altre Imposte e Tasse

1. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.
3. Costituisce spesa ammissibile anche l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.
4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.

Strumenti di ingegneria finanziaria

L'art. 44 del regolamento (CE) N. 1083/2006, dispone, che possono essere finanziate anche spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.

Entrate generate dal progetto

1. L'art. 55 del regolamento (CE) N. 1083/2006, individua come progetto generatore di entrate qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione

che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale delle entrate nette derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico. Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile del costo d'investimento.

3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall' Autorità di Certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'UE.

5. Queste disposizioni sulle entrate non si applicano per progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2.2. Spese non ammissibili

Le spese sono ritenute inammissibili qualora siano state effettuate al di fuori del periodo di ammissibilità, non siano conformi a norme nazionali (articolo 54, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), e non siano state presentate nella domanda di cofinanziamento.

Nello specifico le spese che si ritengono inammissibili sono:

a) gli interessi passivi;

b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati il Comitato di Pilotaggio può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;

d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;

f) le ammende, le penali e le spese per controversie legali; (art 49 regolamento (CE) n.1828/06)

g) le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.

3. Direttive svizzere in materia di ammissibilità

Il contributo federale è concesso qualora i progetti rispettino la Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla Politica Regionale. Sarà al massimo il 30% del costo totale di parte svizzera e in ogni caso non potrà superare i 120.000 franchi svizzeri.

Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire enti pubblici (Amministrazioni cantonali, Comuni, ecc.) e privati.

Il capofila svizzero dovrà garantire una partecipazione monetaria minima pari al 10% del costo totale del progetto di parte svizzera; può inoltre partecipare con prestazioni proprie in natura fino ad un massimo del 30%.

Nessun aiuto federale può essere concesso a progetti di costruzione e a progetti a scopo puramente commerciale.